

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione IV - Dell'annotazione

Art. 61 (Annotazione della pendenza di lite)

Chi impugna in via contenziosa un'intavolazione, dalla quale apparisca leso il suo diritto tavolare, e chiede il ripristino dello stato tavolare anteriore, può domandare al giudice tavolare l'annotazione di tale domanda [2668-bis c.c.].

Per effetto di questa annotazione la sentenza che definisce la lite sarà efficace anche nei confronti di coloro, che abbiano conseguito diritti tavolari dopo la presentazione della domanda di annotazione

Note

L'azione di cancellazione riguarda l'impugnazione di intavolazioni in via contenziosa ad opera di colui il cui diritto tavolare apparisca leso (non solo il predecessore tavolare, ma anche chi contesta un acquisto per causa di morte, il legittimario che agisce in riduzione o, nei casi di nullità, da chiunque vi abbia interesse) assicurando, al contempo, tutela ai terzi che abbiano acquistato diritti da chi ne risulta titolare secondo l'intavolazione impugnabile.

La disciplina concerne esclusivamente le intavolazioni, escludendo quindi le impugnazioni di prenotazioni e, si ritiene, delle annotazioni, comprese quelle ex art. 19 imposte a pena d'inopponibilità.

Oggetto dell'impugnazione può essere tanto il titolo quanto il decreto tavolare (art. 2652 n.6 c.c.)